

IMPOSTE SUL REDDITO

Navigazione da diporto: l'imposta sostitutiva sul noleggio occasionale

di Gennaro Napolitano

Master di specializzazione

IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI E IL MODELLO 231

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **D.L. 1/2012** (convertito con modificazioni dalla L. 27/2012), nel dettare “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, ha introdotto all’interno del **Codice della nautica da diporto** alcune disposizioni di semplificazione.

In particolare, l’[articolo 59-ter](#) del decreto in esame ha aggiunto al **D.Lgs. 171/2005** (contenente, appunto, il Codice della nautica da diporto) l’[articolo 49-bis](#) che disciplina il **noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto**, prevedendo, tra l’altro, uno speciale **regime fiscale** dei **proventi** derivanti da tale attività che, al ricorrere di determinate condizioni, possono essere assoggettati a **imposta sostitutiva**.

L’[articolo 49-bis](#), in primo luogo, stabilisce che “*al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto (...), iscritte nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità*” (**comma 1**).

Per **navigazione da diporto** si intende quella effettuata in **acque marittime e interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro**, nonché quella esercitata a **scopi commerciali**, anche mediante le navi di cui all’articolo 3 L. 172/2003 (**navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche**), ferma restando la disciplina ivi prevista.

Le tipologie di **imbarcazioni e navi da diporto**, a cui fa riferimento il comma 1 dell’articolo 49-bis in esame, sono quelle elencate dall’[articolo 3, comma 1, D.Lgs. 171/2005](#).

Ai fini della disciplina del **noleggio occasionale**, il [comma 2](#) dell’[articolo 49-bis](#), prevede:

- con riferimento alle **imbarcazioni da diporto**, che il comando e la condotta possono essere assunti dal **titolare**, dall'**utilizzatore** a titolo di locazione finanziaria ovvero attraverso l'utilizzazione di **altro personale**, con il solo requisito del possesso, da **almeno tre anni**, della **patente nautica**, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto; la previsione del **requisito temporale** dei tre anni è stata aggiunta dal **Lgs. 160/2020** (articolo 20), che però, ha contestualmente stabilito che la stessa ha effetto **a decorrere dal 1° gennaio 2022** (articolo 33, comma 7);
- con riferimento alle **navi da diporto**, che, **in luogo della patente nautica**, il **conduttore** deve essere munito di **titolo professionale del diporto**; peraltro, qualora sia utilizzato **personale diverso**, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le **prestazioni occasionali di tipo accessorio** con conseguente applicazione della specifica disciplina (cfr. [articolo 70, comma 1](#), e [articolo 72, D.Lgs. 276/2003](#)).

Ai sensi del **comma 3 dell'articolo 49-bis**:

- l'effettuazione del **noleggio** è subordinata esclusivamente alla previa **comunicazione**, da effettuare mediante **modalità telematiche**, all'**Agenzia delle entrate** e alla **Capitaneria di porto** territorialmente competente, nonché all'**Inps** e all'**Inail** nel caso di impiego di **personale diverso** (la definizione di tali modalità telematiche è contenuta nel **I. 26.02.2013**, adottato ai sensi del comma 4 dell'articolo 49-bis);
- l'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da 2.775 euro a 11.017 euro, mentre la mancata comunicazione all'**Inps** o all'**Inail** comporta l'applicazione delle sanzioni previste in caso di lavoro irregolare ([articolo 3, comma 3, D.L. 12/2002](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2002).

Il **comma 3-bis**, invece, espressamente prevede che il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

Il **regime fiscale** speciale connesso al **noleggio occasionale** di **imbarcazioni e navi da diporto** è disciplinato dal **comma 5 dell'articolo 49-bis**, secondo il quale:

- i **proventi** derivanti dall'attività di **noleggio occasionale** di **imbarcazioni e navi da diporto**, di **durata complessiva non superiore a 42 giorni**, sono assoggettati, **a richiesta del percipiente**, a un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del **20%**, con **esclusione** della **detrarribilità** o **deducibilità** dei **costi** e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio;
- l'**imposta sostitutiva** deve essere **versata** entro il **termine** stabilito per il versamento a **saldo dell'Irpef**;
- per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi;
- la **mancata comunicazione** all'**Agenzia delle entrate** dell'effettuazione del noleggio occasionale (prevista, come detto, dal comma 3) **preclude** la possibilità di usufruire del

regime dell'imposta sostitutiva ovvero comporta la **decadenza** dal medesimo regime.

Si ricorda, infine, che:

- con il **provvedimento del 13 dicembre 2013** del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono state definite le modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei proventi derivanti da noleggio occasionale di unità da diporto nonché le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva;
- con la [**risoluzione 43/E/2014**](#) è stato istituito il codice tributo “**1847**” da utilizzare per il versamento, tramite il modello F24, dell'imposta sostitutiva;
- coloro che scelgono di avvalersi del regime dell'imposta sostitutiva devono compilare la **Sezione XV** del **Quadro RM** del **modello Redditi Persone fisiche** (la compilazione della sezione vale come richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva).